SENATO DELLA REPUBBLICA

VII LEGISLATURA

(N. 879-A)

RELAZIONE DELLA 1ª COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE RUFFINO)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 28 luglio 1977
(V. *Stampato n.* **696**)

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

di concerto col Ministro dell'Interno

col Ministro di Grazia e Giustizia

col Ministro della Difesa

e col Ministro del Tesoro

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 2 agosto 1977

Istituzione e ordinamento del Servizio per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato

---

Comunicata alla Presidenza il 18 ottobre 1977

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1500) — 2-3-4

ONOREVOLI SENATORI. — Per la definitiva approvazione parlamentare giunge al Senato della Repubblica, dalla Camera dei deputati che l'ha approvato il 28 luglio 1977 (con 386 voti favorevoli, 50 voti contrari, 10 astenuti) il disegno di legge governativo concernente « Istituzione e ordinamento del Servizio per le informazioni e la sicurezza ».

Sulla stessa materia erano stati presentati i seguenti disegni di legge: Balzamo ed altri: revisione del segreto di stato (385); Fracanzani e Bianco: modifiche ai codici penali e di procedura penale in materia di segreto politico-militare (1033); Franchi ed altri: riordinamento del servizio di informazione e difesa (1086); Franchi ed altri: attività informativa e tutela del segreto nell'interesse della difesa e della sicurezza dello Stato: organizzazione e attribuzione (1087).

Il Presidente della Camera ha ritenuto che le proposte di legge n. 385, 1033 e 1087 già abbinate per la discussione in assemblea al disegno di legge governativo, non siano assorbite dall'approvazione del disegno di legge stesso. Esse, pertanto, sono state assegnate nuovamente alle commissioni competenti.

La presidenza viceversa ha dichiarato assorbita la proposta di legge n. 1086 dei deputati Franchi ed altri.

Devo confessare che allorchè il presidente Murmura ha voluto affidarmi l'incarico di riferire sul disegno di legge, ho provato un certo senso di preoccupazione di fronte alla delicatezza della materia.

Infatti è certamente compito non facile quello di predisporre una esauriente relazione sulla riforma dei servizi di sicurezza e delle norme poste a tutela del segreto. Compito che eccede, di certo, le mie capacità anche se esso è stato agevolato dai lavori che si sono svolti alla Camera dei deputati, dalla pregevole relazione dell'onorevole Pennacchini e dagli atti della Commissione parlamentare di inchiesta sul SIFAR.

I contenuti di questi lavori cercherò di portare all'attenzione degli onorevoli senatori, affinchè si possa avere un quadro — mi auguro il più chiaro possibile — della situazione e se ne possano trarre le opportune valutazioni.

FINALITÀ E COMPITI DEL SERVIZIO PER L'INFORMAZIONE E LA SICUREZZA

Io credo che siamo tutti consapevoli che i servizi di sicurezza sono strumenti essenziali ed irrinunciabili della difesa dello Stato e delle sue istituzioni democratiche.

La preoccupante situazione dell'ordine pubblico, i continui attentati nei confronti dei cittadini e degli apparati produttivi del Paese ad opera di gruppi eversivi e terroristici (in un momento in cui — bisogna pur dirlo — l'immagine di alcuni organismi si è affievolita nella pubblica opinione per le note recenti vicende) impongono una razionale riforma del settore che dia la massima auspicata efficienza ai servizi segreti.

Fin dai tempi più antichi, ogni stato ha avvertito la necessità di dotarsi di servizi di informazione per conoscere le attività — preparatorie od esecutive — che altri Stati pongono in essere per limitarne l'indipendenza e la sovranità, per danneggiarlo, per diminuirne l'efficienza difensiva, turbare e, possibilmente, infrangere i legami di alleanze con altri Stati ad esso associati.

Un tempo tali attività si concentravano soprattutto nel settore militare.

Oggigiorno, invece, il concetto di azione informativa nei confronti di altri Stati ha subìto una sostanziale trasformazione, dilatandosi e discostandosi dal nucleo centrale — strettamente militare fino ad interessare altri settori, dalla politica all'industria, all'economia, alla finanza, alla ricerca scientifica e alla stessa cultura.

Essa, inoltre, non ha più confini.

Da tutto ciò è scaturita una espansione della attività difensiva di ogni nazione che deve abbracciare tutti i suddetti settori.

L'obiettivo fondamentale — sostiene pregevolmente la relazione dell'onorevole Alessi (Commissione parlamentare d'inchiesta sugli eventi del giugno-luglio 1964) — resta sempre quello militare ma, nel senso globale, in quanto la parte tradizionalmente militare ne è solo una componente.

È necessario, peraltro, sottolineare che presso taluni Stati i servizi informativi sono divenuti strumenti di espansione imperiali-

stica e svolgono tale ruolo, operando attraverso le seguenti azioni:

spionaggio in senso stretto volto alla ricerca di notizie segrete o riservate, di ordine militare, politico, scientifico, industriale ed economico-finanziario;

sovversione volta al rovesciamento degli ordinamenti democratici;

sabotaggio, volto alla distruzione o al danneggiamento di impianti e attività sia militari che industriali e scientifiche;

influenza, volta al controllo e alla manipolazione di personalità o gruppi aventi una posizione di rilievo in determinati ambienti (Ministeri, economia, cultura ecc.);

penetrazione nelle forze armate, volta alla disintegrazione della compattezza morale, ideologica e disciplinare;

disinformazione, volta a:

turbare i rapporti tra Stati alleati;

screditare personalità del Governo, del Parlamento o di altri settori vitali;

disorientare l'azione del Governo;

creare fermenti d'opinione in opposizione alla politica del Governo o alle alleanze contratte;

suscitare disordini e provocare incidenti.

Brevi cenni sui servizi segreti di altri Paesi

Credo che — a questo punto — non sia inopportuna una breve e sommaria disamina dell'organizzazione dei servizi di informazione di sicurezza esistenti in alcuni Paesi.

Francia

In Francia vi sono:

la direzione per la sorveglianza del territorio (TST) che dipende dal Ministero dell'interno. Essa svolge attività di controspionaggio e sicurezza su tutto il territorio francese, procedendo anche alle relative repressioni;

il servizio di documentazione estera di controspionaggio all'estero (STECE) che dipende dal Ministero delle forze armate e svolge, all'estero, attività informative e controinformative in tutti i campi.

Tali servizi, che dispongono di larga autonomia, vengono coordinati nel Consiglio supremo di difesa che è sottoposto al Capo dello Stato.

Repubblica Federale Tedesca

I servizi di informazione della Germania Occidentale sono costituiti da un ufficio federale per la protezione della Costituzione i cui compiti sono regolati per legge e che è subordinato al Ministero dell'interno.

Esso svolge attività di controspionaggio e di controsovversione.

Il servizio informazioni federali che dipende direttamente dal Cancelliere svolge attività informativa e controinformativa all'estero, in tutti i campi, nonchè attività controinformativa per quanto riguarda questione di interesse NATO.

Il servizio di sicurezza militare, che dipende dal Ministero della difesa, si interessa di controspionaggio in campo strettamente militare.

Gran Bretagna

Tra i servizi segreti degli Stati moderni, il Secret service britannico è quello di origine più antica: esso risale infatti ad Edoardo III (1327-1377) cioè all'epoca in cui ha origine la diplomazia moderna.

Il servizio di sicurezza non è regolato da legge o statuto ma opera sotto il coordinamento di un organo centrale dipendente dal primo ministro e nel quale hanno un ruolo preminente funzionari del Ministero degli affari esteri.

Tutte le informazioni politico militari vengono raccolte e coordinate dal *Joint Intelligence Committee* (*JIC*).

Al di sotto del JIC il servizio segreto britannico si articola in tre organizzazioni poste su un piano prioritario:

1) il *Secret intelligence service* (*SIS*), formalmente sottoposto al *Foreign office*, ma

di fatto responsabile davanti al primo ministro;

2) il servizio di sicurezza formalmente sottoposto al Ministero dell'interno ma dotato del potere di riferire direttamente al primo ministro;

3) il servizio di informazione del Ministero della difesa che raccoglie in un'unica direzione i servizi segreti dell'esercito, della marina e dell'aeronautica, ed ha lo scopo soprattutto di raccogliere informazioni sui potenziali delle forze armate straniere.

URSS

I servizi informativi dell'URSS sono: il comitato per la sicurezza di Stato (KGB), e il direttore informativo principale (GRU) dello stato maggiore esecutivo. Il KGB dipende solo formalmente dal Consiglio dei ministri nell'Unione Sovietica ma in effetti esso è stato sottoposto al Comitato centrale del Partito comunista sovietico, che lo controlla attraverso un proprio dipartimento.

Oltre al KGB dell'Unione, esistono KGB presso ogni Repubblica autonoma i quali svolgono in campo locale sotto il controllo del KGB dell'Unione gli stessi compiti di sicurezza di quest'ultimo.

Le più importanti funzioni del KGB sono affidati a diversi uffici e sono: attività informativa all'estero, compresa la propaganda, la sovversione e il sabotaggio; la sicurezza interna e la controinformazione; la difesa delle frontiere nazionali, soprattutto al fine di scongiurare eventuali infiltrazioni di agenti nemici.

STATI UNITI D'AMERICA

Negli Stati Uniti d'America vi sono diversi uffici ed agenzie che si interessano dell'attività informativa, sia dal punto di vista offensivo che difensivo.

I più importanti organismi sono:

CIA (Agenzia centrale di informazione) che svolge compiti informativi e controinformativi all'estero in tutti i settori; dipende dalla Presidenza degli Stati Uniti e collabora attivamente con altre più importanti analoghe organizzazioni americane. Il capo della CIA è il Presidente di un Comitato consultivo del quale fanno parte i principali organi informativi statunitensi;

FBI (Ufficio federale di investigazione) che dipende dal Ministero di grazia e giustizia e si occupa all'interno della attività controinformativa e del controspionaggio per la sicurezza dello Stato;

DIA (Agenzia informazioni difesa) che dipende dal Ministero della difesa e svolge compiti informativi nel campo militare, tecnico scientifico che interessano le forze armate.

Inoltre, nel campo militare, esistono altri servizi speciali quali LONI, LOSI ed un servizio informazioni per l'esercito, i cui compiti sono grosso modo simili a quelli dei nostri SIOS. Infine, presso ogni ministero esiste un servizio informazioni che svolge compiti di sicurezza e di ricerca per la materia di specifica competenza.

L'attività dei vari organismi informativi viene coordinata da un consiglio di sicurezza nazionale, presieduto dal Presidente degli Stati Uniti, composto dai titolari dei principali dicasteri dei quali fanno parte quali consulenti il capo della CIA e il Presidente del Comitato dei Capi di Stato maggiore.

IL SERVIZIO DI SICUREZZA IN ITALIA

Nel nostro Paese il primo Servizio di sicurezza denominato Ufficio I (informazioni) venne istituito nel 1863.

Sciolto tre anni dopo, fu ricostituito nel 1900 essenzialmente come strumento del potere politico.

Nel 1927 il fascismo istituì il SIM (Servizio informazioni militari) a cui venne affiancato l'OVRA con la funzione di combattere gli avversari politici del regime.

Nel periodo successivo alla seconda guerra mondiale il SIM, sciolto dal primo governo Bonomi nel 1944, venne ricostituito tre anni dopo con la stessa sigla e posto alle dipendenze dello Stato maggiore delle forze armate.

Nel 1949 si diede vita ad un servizio centrale unico che prese il nome di SIFAR, con il compito di direzione e controllo delle « sezioni di informazione operativa e situazione » di ciascuna forza armata (SIOS).

Nel 1965, dopo le note vicende sul SIFAR, si disciplinò nuovamente il servizio di informazione che assunse l'attuale denominazione di SID.

Con decreto ministeriale del 1° giugno 1974 in conformità a deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri il 28 maggio dello stesso anno, fu istituito « l'ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo » con il compito del coordinamento operativo delle informazioni e dell'intervento ai fini della sicurezza interna, per la prevenzione e la repressione del terrorismo.

In data 31 luglio 1976 « l'ispettorato generale per l'azione contro il terrorismo », con decreto del Ministro dell'interno ha assunto la denominazione di « Servizio di sicurezza ».

I LAVORI DELLA COMMISSIONE PARLAMENTARE DI INCHIESTA

Con legge 31 marzo 1969, n. 93, dopo un intenso dibattito parlamentare, venne istituita una Commissione parlamentare di inchiesta con lo scopo fra l'altro di « formulare proposte in relazione ad un eventuale riordinamento degli organi preposti alla tutela della sicurezza, alla tutela dell'ordine pubblico ed in relazione alla disciplina vigente in materia di tutela del segreto, ai fini di una ordinata ed efficiente difesa della sicurezza interna ed esterna conforme all'ordinamento democratico dello Stato ».

Credo che sia opportuna una analisi, sia pure sommaria, delle proposte formulate dalla Commissione di inchiesta, nelle relazioni di maggioranza e di minoranza, anche per non vanificare il lavoro dei nostri predecessori.

L'ampia relazione dell'onorevole Alessi, dopo aver affermato che è comunemente acquisito il concetto secondo il quale i servizi informativi di alcuni paesi non si limitano più alla mera raccolta di informazioni vuoi militari, vuoi politiche, vuoi economiche o di altra natura, ma programmano ed attuano operazioni che mirano ad indebolire comunque il paese verso cui opera con qualunque mezzo riesca possibile (sabotaggio, sovversione, disinformazione e così via), afferma come sia necessario disporre di un apparato compatto ed omogeneo per poter fronteggiare un attacco che, esercitato in forme diverse, viene in definitiva condotto a massa su obiettivi fondamentali indivisibili.

Secondo la relazione di maggioranza, « scindere l'apparato di sicurezza in più servizi comporta dispersione di forze, affievolimento di energie e flessioni di efficienza operativa. Si pensi a quanto avviene negli altri paesi occidentali.

« Proprio in Germania, in seguito agli incresciosi disservizi verificatisi nel recente passato, fu nominata una commissione di studio per la ricerca di una soluzione del problema della unificazione dei servizi ».

Sempre secondo la relazione dell'onorevole Alessi, la necessità di mantenere un servizio di sicurezza unico emerge anche da altre considerazioni di ordine politico:

a) un servizio opera con metodologie particolari, apprese dopo lunghi anni di esperienza, che, pur imperniate su taluni criteri permanenti e fondamentali, sono soggette ad una continua opera di aggiornamento e perfezionamento.

Conoscere organizzazioni e metodi di lavoro dei servizi avversari, essere esperti dei sistemi atti a controbatterli, non è cosa facile; la stessa individuazione di un agente avversario, prima base di un'azione controinformativa, richiede capacità professionale e soprattutto quella particolare sensibilità che si acquisisce dopo anni di esercizio. Pensare di ottenere tutto ciò in breve tempo è quantomeno platonico;

b) non solo, ma accanto alle organizzazioni operative in senso stretto, perchè un servizio possa funzionare, occorrono strumenti tecnici particolari e uomini specializzati al loro uso ed impiego. Inoltre creando

più servizi, si costituirebbero le condizioni favorevoli alla germinazione di interferenze, prevaricazioni, conflitti, e così via.

Nella relazione di maggioranza il servizio di informazione e di difesa dovrebbe dipendere dal Presidente del Consiglio e presso la presidenza dovrebbe essere costituito un comitato interministeriale con compiti di controllo politico e di coordinamento.

La relazione di minoranza (relatori Terracini, Spagnoli, d'Ippolito, Galante Garrone ed altri) perviene a conclusioni molto simili.

La Commissione — scrive la relazione di minoranza — ha preso in esame se la struttura del servizio di informazione deve essere unitario o no, cioè se vi deve essere un solo tipo o vi devono essere più tipi di informazione.

La Commissione, dopo aver preso in esame la struttura dei servizi di informazione di diversi paesi, riferisce testualmente:

« A nostro parere (anche per il fatto che nei paesi nei quali la struttura non è unitaria e vi sono anche due o tre tipi di servizi di informazione, si sono verificati dei conflitti, delle rivalità, delle incomprensioni e degli urti) dovrebbe essere mantenuta la caratteristica unitaria del nostro servizio di informazione. *Anzi questo carattere unitario dovrebbe essere rafforzato* ».

Aggiungeva, peraltro, la relazione, che da una parte questo risultato si raggiunge delimitando i compiti del servizio della sicurezza nazionale e quindi eliminando i conflitti di competenza con il Ministero dell'interno qualche volta verificatisi.

In secondo luogo questo risultato può essere raggiunto sopprimendo i servizi di informazione delle singole Forze armate.

La relazione Biondi si sofferma sul problema relativo al segreto, mentre la relazione Covelli sostiene che frazionare i compiti e le attribuzioni del servizio di informazione, secondo presunte specialità e settori di competenza equivarrebbe ad inficiare le efficienze di rendimento.

Il disegno di legge del Governo

Uniformandosi alle proposte formulate dalla Commissione parlamentare di inchiesta, il Governo presentò alla Camera dei deputati in data 2 novembre 1976, il disegno di legge n. 696 di iniziativa del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'interno, di grazia e giustizia, della difesa e del tesoro.

In esso, dopo aver previsto all'articolo 1, le attribuzioni del Presidente del Consiglio dei ministri, si disciplinava la istituzione di un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con il compito di determinare e proporre al Presidente del Consiglio dei ministri gli indirizzi generali e gli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa.

Nell'articolo 3 si istituiva, alla diretta ed esclusiva dipendenza del Presidente del Consiglio dei ministri, il servizio per le informazioni e la sicurezza (SIS).

Il Servizio per le informazioni e la sicurezza veniva a sostituire tutti gli altri servizi sinora operanti e, all'articolo 7, si sostituiva la lettera *g*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477, nel senso che il Capo di stato maggiore della difesa « sovrintende e coordina l'attività dei servizi di sicurezza di ciascuna forza armata ».

Di rilievo, le proposte modifiche sul segreto di stato e sul diritto di astenersi dal testimoniare; e, soprattutto, di grande rilievo, il penetrante controllo parlamentare, attraverso la relazione semestrale alle Camere (articolo 9 del disegno di legge del Governo).

Il disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati

La Commissione speciale della Camera dei deputati provvedeva ad istituire ed ordinare il Servizio per le Informazioni e la Sicurezza attraverso il disegno di legge approvato, a larghissima maggioranza, in data 28 luglio 1977.

Esso apporta sostanziali modifiche al disegno di legge governativo.

Per un'opportuna comparazione ed un esame approfondito, sarà utile riferire nei particolari sul disegno di legge.

Nell'articolo 1 è demandata al Presidente del Consiglio dei ministri l'alta direzione, la responsabilità politica e generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Ampi poteri, quindi, alla Presidenza del Consiglio dei ministri, sulla scorta anche della decisione della Corte costituzionale numero 86 e in armonia ad essa.

All'articolo 2 si prevede la costituzione del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza.

Nel testo della Commissione il Comitato interministeriale ha funzioni di consulenza e proposta per il Presidente del Consiglio dei ministri sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

Nessuna differenza, quindi, fra l'uno e l'altro testo, sotto questo aspetto.

L'unica differenza sostanziale è che al Comitato interministeriale partecipano, oltre che il Ministro degli affari esteri, dell'interno, di Grazia e giustizia e della difesa, così come previsto nel disegno governativo, anche i Ministri dell'industria e delle finanze. Una novità sostanziale: l'articolo 3 istituisce alle dirette dipendenze del Presidente del Consiglio dei ministri il comitato esecutivo per i servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

Compito del Comitato è quello di fornire al Presidente del Consiglio dei ministri, tutti gli elementi necessari per il coordinamento delle attività dei servizi previsti nei successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati ai suddetti servizi; l'elaborazione delle relative situazioni.

Compito precipuo del CESIS è altresì quello del coordinamento dei rapporti con i servizi di informazioni e di sicurezza degli altri stati.

Si prevede che il Comitato sia presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, dal sottosegretario di Stato.

Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6. Sempre al Presidente del Consiglio dei ministri spetta il compito di istituire gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.

Nei successivi articoli 4 e 6 si prevede la costituzione di due servizi distinti. Quello relativo alle informazioni e sicurezza militare denominato SISMI, all'articolo 4.

Quali sono i compiti di tale nuovo servizio? Il SISMI assolve tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare, dell'indipendenza e dell'integrità dello Stato, da ogni pericolo, minaccia o eversione. Ai fini suddetti esso svolge altresì compiti di controspionaggio.

Il SISMI dipende dal Ministro della difesa che ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore del servizio e gli altri funzionari sono nominati dal Ministro della difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Al servizio per le informazioni e la sicurezza militare si impone l'obbligo di comunicare al Ministro della difesa e al CESIS cioè al Comitato Esecutivo, tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate e le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Con l'articolo 6 invece si istituisce il servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) i cui compiti sono espressamente disciplinati con legge.

Il SISDE assolve a tutti i compiti informative di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni, poste dalla Costituzione a suo fondamento, contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione. Il SISDE dipende dal Ministro dell'interno, che ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri. Il direttore dei servizi e gli altri funzionari del SISDE sono nomi-

nati dal Ministro dell'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale.

Anche per il SISDE vi è l'obbligo di comunicare al Ministro dell'interno e al CESIS tutte le informazioni ricevute o comunque in possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Nell'articolo 5 si disciplinano le attribuzioni dei cosiddetti SIOS, cioè dei servizi di informazione e sicurezza esistenti presso ciascuna forza armata o corpo armato dello Stato, i quali hanno compiti esclusivamente tecnico-militari, di polizia militare, limitatamente all'ambito della singola forza armata o corpo.

Tali SIOS debbono agire in stretta collaborazione e collegamento con il SISMI.

Un cenno particolare merita l'articolo 7 che prevede che il personale di ciascuno dei servizi SISDE, SISMI e CESIS sia costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, nonchè dal personale assunto direttamente.

I componenti del Comitato e dei servizi non rivestono qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria e tale qualità viene sospesa per coloro che la rivestono, in base agli ordinamenti dell'Amministrazione di appartenenza.

Si prevede espressamente che, in nessun caso essi possono avere alle loro dipendenze in modo organico o saltuario membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali e comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti.

Tale personale deve avere un trattamento giuridico ed economico non inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti.

Il Comitato ed i servizi istituiti negli articoli 3, 4 e 6 (CESIS, SISDE, SISMI), possono utilizzare mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

È previsto, altresì, che il SISDE ed il SISMI debbano prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.

Il Comitato e i Servizi hanno l'obbligo di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti, configurabili come reato. Tale obbligo può essere ritardato su disposizione del Ministro competente, con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei servizi.

Nel successivo articolo 10 si pone l'obbligo di non svolgere nessuna attività idonea per le informazioni e la sicurezza al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla legge.

Nell'applicazione della legge sino alla formazione dei ruoli dei servizi SISDE e SISMI, i servizi stessi si avvalgono di personale dei servizi fin qui esistenti presso il Ministero della difesa e dell'interno (SID e SDS) e si prevede che tali servizi cessano, comunque, di operare entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore della legge e tutti i mezzi, la documentazione e la struttura tecnica confluiranno nei servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni a loro attribuite.

L'articolo 11 prevede il controllo del Parlamento, attraverso due modalità:

1) una relazione semestrale da parte del Governo al Parlamento sulla politica informativa della sicurezza e sui risultati ottenuti;

2) la costituzione del comitato parlamentare composto da 4 deputati e 4 senatori, nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento, sulla base del criterio di proporzionalità.

Il Comitato ha il compito di esercitare un controllo sulla applicazione dei princìpi stabiliti dalla legge.

A tal fine il Comitato dei parlamentari può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Comitato interministeriale informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei servizi, e formulare proposte e rilievi.

In conformità alla norma dell'articolo 1, il Presidente del Consiglio dei ministri il quale esercita la tutela del segreto di Stato, può opporre anche al Comitato parlamentare le esigenze di tutela del segreto.

Il Presidente del Consiglio ha l'obbligo di indicarne, con sintetica motivazione, le ragioni essenziali.

In questo caso il Comitato parlamentare, ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Stabilisce infine che i componenti del Comitato parlamentare siano vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite, alle proposte ed ai rilievi formulati. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Gli articoli 12, 13, 14, 15 e 16 disciplinano in modo sufficientemente organico, il « segreto di Stato » e portano alcune modificazioni di rilievo ai codici di procedura penale.

Nell'articolo 12 si afferma testualmente: sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività ed ogni altra cosa, la cui diffusione sia idonea a recar danno all'integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni negli organi costituzionali, all'indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati, alla preparazione e difesa militare dello Stato.

Nell'ultimo comma dell'articolo 12 si richiama espressamente quanto ha formato oggetto della decisione della Corte costituzionale n. 86 « in nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale ».

Infine le modifiche del Codice di procedura penale.

L'articolo 342 del Codice di procedura penale prevedeva che il segreto fosse politico o militare. Tali parole vengono sostituite, in modo più specifico direi, con la dizione il « segreto di Stato ».

L'articolo 352 del Codice di procedura penale è sostituito dal seguente: « *Dovere di astenersi dal testimoniare, divieto di esame determinato dal segreto di Stato.* I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati, gli incaricati di pubblico servizio, hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato.

Se l'autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcune delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta.

In tal caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del Codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, l'autorità procedente dichiara non doversi procedere all'azione penale per l'esistenza di un segreto di Stato ».

Il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetiche motivazioni le ragioni essenziali di ogni caso di opposizione del segreto di Stato al Comitato parlamentare.

Il Comitato parlamentare, qualora ritenga, a maggioranza assoluta di tutti i suoi componenti, infondata l'opposizione del segreto riferisce, come si è già detto, a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Infine, l'articolo 18 prevede che il segreto politico interno e internazionale debba essere riferito alla definizione di segreto di cui all'articolo 1 e 12 della presente legge sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto.

L'articolo 19, infine, contiene disposizioni di carattere finanziario, prevedendo per il CESIS somme da erogare per le spese di organizzazione e di funzionamento al SISMI e al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonchè per spese riservate. Queste ultime verranno iscritte in appositi capitoli, senza essere soggette a rendicontazione.

I LAVORI DELLA COMMISSIONE: LE CONCLUSIONI

La Commissione sia pure dopo ampio dibattito e pur muovendo da alcune osservazioni critiche al disegno di legge (alcuni colleghi hanno palesato l'opportunità di unificare i servizi, richiamando la proposta di

legge del Governo, per ragioni di efficienza, di funzionalità e per evitare la contrapposizione di competenze, la conflittualità eccetera) ha ritenuto di approvare il disegno di legge nel testo pervenuto dalla Camera dei deputati.

Credo non del tutto inopportuno richiamare gli aspetti complessivamente positivi del provvedimento.

l'alta direzione e la responsabilità politica demandate al Presidente del Consiglio;

la presenza di un organismo — il CESIS — snello ed efficiente, ai fini del coordinamento del servizio all'interno e per il collegamento con i servizi di sicurezza esteri;

l'opportunità della esclusiva dipendenza degli addetti ai servizi di sicurezza dai servizi stessi, evitando così le imbarazzanti situazioni di doppia militanza, che hanno dato luogo in passato a gravi equivoci;

la nuova formulazione del segreto politico e militare — ora denominato « segreto di Stato », con l'affermazione del principio che non possono essere coperti dal segreto i fatti eversivi e sovversivi dell'ordine costituzionale (e ciò sulla scorta della nota decisione della Corte costituzionale);

l'autorizzazione alla ritardata denuncia di fatti costituenti reato per non compromettere gli scopi istituzionali dei servizi, su disposizione del Ministro competente e con l'esplicito consenso da parte del Presidente del consiglio;

il controllo politico del Parlamento attuato attraverso un Comitato parlamentare (su cui, per altro, un collega ha fatto osservazioni in ordine alla sua legittimità costituzionale) e la relazione semestrale;

l'affermazione che i membri del Comitato parlamentare sono tenuti al segreto sulle informazioni acquisite nel loro delicato compito;

l'attribuzione al Presidente del Consiglio, anzichè al Ministro di grazia e giustizia, della decisione ultima circa la qualifica o meno di « segreto di Stato » degli atti e dei fatti oggetto di testimonianza in sede giudiziaria. In caso di opponibilità del segreto di Stato è stato previsto espressamente che l'autorità giudiziaria dichiari di non dover procedere ad azione penale e ciò per una evidente garanzia a difesa dell'imputato.

Motivi di urgenza e di opportunità politica, consigliano ora di procedere con celerità all'approvazione del disegno di legge al nostro esame. L'auspicio è che il nuovo servizio di informazioni risponda concretamente all'attesa del Paese e dia sicurezza ai cittadini, concorrendo alla difesa delle nostre istituzioni, contro ogni tentativo terroristico ed eversivo.

RUFFINO, *relatore*

PARERE DELLA 5ª COMMISSIONE PERMANENTE
(PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, PARTECIPAZIONI STATALI)

28 settembre 1977

La Commissione bilancio e programmazione economica, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

CIFARELLI

PARERE DELLA 4ª COMMISSIONE PERMANENTE
(DIFESA)

5 ottobre 1977

La Commissione difesa, esaminato il disegno di legge n. 879 recante norme sulla « Istituzione e ordinamento del servizio per le informazioni e la sicurezza e disciplina del segreto di Stato », dopo ampia discussione esprime, per quanto di competenza, parere favorevole.

Tale parere è motivato dalla unanime valutazione positiva degli aspetti più significativi della riforma ravvisabili, a giudizio della Commissione, in primo luogo nella chiara attribuzione al Presidente del Consiglio della direzione, della responsabilità generale, del coordinamento della politica informativa e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, nonchè, in secondo luogo, dalla riforma del segreto di Stato attraverso la normativa che ne specifica la natura, i limiti, l'applicazione.

La Commissione, nel doveroso esercizio di un'attenta indagine critica sul testo in esame, non ha mancato di rilevare la difficoltà, in una materia tanto delicata, di garantire la contestuale realizzazione delle tre finalità irrinunciabili dei servizi di sicurezza: il loro corretto funzionamento nell'ambito dei princìpi e delle norme della Costituzione; la loro segretezza; la loro efficienza. Nell'ambito di tale analisi sono affiorate talune perplessità o preoccupazioni che peraltro non hanno trovato sbocco in proposte di soluzioni diverse o alternative non soggette, ad altro titolo, a perplessità o preoccupazioni.

Per questi motivi e soprattutto in considerazione della necessità di superare nel più breve tempo possibile la crisi dei servizi di sicurezza, la Commissione ritiene di sollecitare l'attuazione della riforma attraverso una rapida approvazione del disegno di legge all'esame del Senato.

SCHIANO

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Al Presidente del Consiglio dei ministri sono attribuiti l'alta direzione, la responsabilità politica generale e il coordinamento della politica informativa e di sicurezza nell'interesse e per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento.

Il Presidente del Consiglio dei ministri impartisce le direttive ed emana ogni disposizione necessaria per l'organizzazione ed il funzionamento delle attività attinenti ai fini di cui al comma precedente; controlla l'applicazione dei criteri relativi alla apposizione del segreto di Stato e alla individuazione degli organi a ciò competenti; esercita la tutela del segreto di Stato.

Art. 2.

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito un Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza con funzioni di consulenza e proposta, per il Presidente del Consiglio dei ministri, sugli indirizzi generali e sugli obiettivi fondamentali da perseguire nel quadro della politica informativa e di sicurezza.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri ed è composto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, della grazia e giustizia, della difesa, dell'industria e delle finanze.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può chiamare a partecipare alle sedute del Comitato interministeriale altri ministri, i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, autorità civili e militari ed esperti.

Art. 3.

È istituito, alla diretta dipendenza del Presidente del Consiglio dei ministri, il Comitato esecutivo per i Servizi di informazione e di sicurezza (CESIS).

È compito del Comitato fornire al Presidente del Consiglio dei ministri, ai fini del concreto espletamento delle funzioni a lui attribuite dall'articolo 1, tutti gli elementi necessari per il coordinamento dell'attività dei Servizi previsti dai successivi articoli 4 e 6; l'analisi degli elementi comunicati dai suddetti Servizi; l'elaborazione delle relative situazioni. È altresì compito del Comitato il coordinamento dei rapporti con i servizi di informazione e di sicurezza degli altri Stati.

Il Comitato è presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per sua delega, da un sottosegretario di Stato.

La segreteria generale del Comitato è affidata ad un funzionario dell'amministrazione dello Stato avente la qualifica di dirigente generale, la cui nomina e revoca spettano al Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il Presidente del Consiglio dei ministri determina la composizione del Comitato, di cui dovranno essere chiamati a far parte i direttori dei Servizi di cui ai successivi articoli 4 e 6, e istituisce gli uffici strettamente necessari per lo svolgimento della sua attività.

Art. 4.

È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa sul piano militare dell'indipendenza e della integrità dello Stato da ogni pericolo, minaccia o aggressione. Il SISMI svolge inoltre ai fini suddetti compiti di controspionaggio.

Il Ministro della difesa, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro della

difesa, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il SISMI è tenuto a comunicare al Ministro della difesa e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art. 5.

I reparti e gli uffici addetti alla informazione, sicurezza e situazione esistenti presso ciascuna Forza armata o Corpo armato dello Stato hanno compiti di carattere esclusivamente tecnico-militare e di polizia militare limitatamente all'ambito della singola Forza armata o Corpo. Essi agiscono in stretto collegamento con il SISMI.

È abrogata la lettera *g*) dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1477.

Art. 6.

È istituito il Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE). Esso assolve a tutti i compiti informativi e di sicurezza per la difesa dello Stato democratico e delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento contro chiunque vi attenti e contro ogni forma di eversione.

Il Ministro dell'interno, dal quale il Servizio dipende, ne stabilisce l'ordinamento e ne cura l'attività sulla base delle direttive e delle disposizioni del Presidente del Consiglio dei ministri ai sensi dell'articolo 1.

Il direttore del Servizio e gli altri funzionari indicati nelle disposizioni sull'ordinamento sono nominati dal Ministro dell'interno, su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2.

Il SISDE è tenuto a comunicare al Ministro dell'interno e al Comitato di cui all'articolo 3 tutte le informazioni ricevute o comunque in suo possesso, le analisi e le situazioni elaborate, le operazioni compiute e tutto ciò che attiene alla sua attività.

Art. 7.

Il personale di ciascuno dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 e del Comitato di cui all'articolo 3 è costituito da dipendenti civili e militari dello Stato che vengono trasferiti, con il loro consenso, alle esclusive dipendenze dei Servizi stessi, nonchè da personale assunto direttamente. In nessun caso i Servizi possono avere alle loro dipendenze, in modo organico o saltuario, membri del Parlamento, consiglieri regionali, provinciali, comunali, magistrati, ministri di culto e giornalisti professionisti.

La consistenza dell'organico del Comitato di cui all'articolo 3 e di ciascun Servizio, i casi e le modalità relativi al rientro dei dipendenti pubblici nelle amministrazioni di originaria appartenenza, il trattamento giuridico-economico e i casi e le modalità di trasferimento ad altra amministrazione dello Stato del personale assunto direttamente, sono stabiliti, anche in deroga ad ogni disposizione vigente, rispettivamente dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro della difesa e dal Ministro dell'interno su parere conforme del Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 e di concerto con il Ministro del tesoro. Il trattamento giuridico ed economico del personale del Comitato di cui all'articolo 3 e dei Servizi di cui agli articoli 4 e 6, non può comunque essere inferiore a quello delle qualifiche corrispondenti del pubblico impiego.

Il Comitato e i Servizi istituiti dagli articoli 3, 4 e 6 possono utilizzare, per determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta rispettivamente dei Ministri della difesa e dell'interno e di concerto con gli altri Ministri interessati, mezzi e infrastrutture di qualsiasi amministrazione dello Stato.

Il SISMI e il SISDE debbono prestarsi reciproca collaborazione e assistenza.

Art. 8.

Non possono appartenere in modo organico o saltuario al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e

6, persone che, per comportamenti od azioni eversivi nei confronti delle istituzioni democratiche, non diano sicuro affidamento di scrupolosa fedeltà ai valori della Costituzione repubblicana ed antifascista.

Art. 9.

Gli appartenenti al Comitato di cui all'articolo 3 e ai Servizi di cui agli articoli 4 e 6 non rivestono la qualità di ufficiali o di agenti di polizia giudiziaria; tale qualità è sospesa durante il periodo di appartenenza al Comitato e ai Servizi per coloro che la rivestono in base agli ordinamenti dell'amministrazione di provenienza.

In deroga alle ordinarie disposizioni, gli appartenenti ai Servizi hanno l'obbligo di fare rapporto, tramite i loro superiori, esclusivamente ai direttori dei Servizi, che ne riferiscono rispettivamente al Ministro della difesa e al Ministro dell'interno e, contemporaneamente, al Presidente del Consiglio dei ministri tramite il Comitato di cui all'articolo 3.

I direttori dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 hanno l'obbligo, altresì, di fornire ai competenti organi di polizia giudiziaria le informazioni e gli elementi di prova relativi a fatti configurabili come reati.

L'adempimento dell'obbligo di cui al precedente comma può essere ritardato, su disposizione del Ministro competente con l'esplicito consenso del Presidente del Consiglio, quando ciò sia strettamente necessario per il perseguimento delle finalità istituzionali dei Servizi.

Tutti gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria debbono fornire ogni possibile cooperazione agli agenti dei Servizi.

Art. 10.

Nessuna attività comunque idonea per la informazione e la sicurezza può essere svolta al di fuori degli strumenti, delle modalità, delle competenze e dei fini previsti dalla presente legge.

Sono abrogate tutte le disposizioni interne e regolamentari in contrasto o comunque non compatibili con la legge stessa; le nuove disposizioni dovranno essere immediatamente emanate dagli organi competenti.

Nella prima applicazione della presente legge, e fino alla formazione dei ruoli dei Servizi previsti dagli articoli 4 e 6, i Servizi stessi si avvalgono, con l'osservanza di quanto disposto dall'articolo 8, di personale dei servizi fin qui esistenti presso i Ministeri della difesa e dell'interno (SID e SdS).

Tali servizi cessano comunque di operare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e tutti i mezzi, la documentazione e le strutture tecniche confluiranno, su determinazione del Presidente del Consiglio dei ministri, sentiti i Ministri dell'interno e della difesa, nei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6, secondo le competenze e le funzioni loro attribuite.

Art. 11.

Il Governo riferisce semestralmente al Parlamento, con una relazione scritta, sulla politica informativa e della sicurezza, e sui risultati ottenuti.

Un Comitato parlamentare costituito da quattro deputati e quattro senatori nominati dai Presidenti dei due rami del Parlamento sulla base del criterio di proporzionalità, esercita il controllo sull'applicazione dei princìpi stabiliti dalla presente legge.

A tale fine il Comitato parlamentare può chiedere al Presidente del Consiglio dei ministri e al Comitato interministeriale di cui all'articolo 2 informazioni sulle linee essenziali delle strutture e dell'attività dei Servizi e formulare proposte e rilievi.

Il Presidente del Consiglio dei ministri può opporre al Comitato parlamentare, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, l'esigenza di tutela del segreto in ordine alle informazioni che a suo giudizio eccedono i limiti di cui al comma precedente.

In questo caso il Comitato parlamentare ove ritenga, a maggioranza assoluta dei suoi componenti, che l'opposizione del segreto non sia fondata, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

I componenti del Comitato parlamentare sono vincolati al segreto relativamente alle informazioni acquisite e alle proposte e ai rilievi formulati ai sensi del terzo comma. Gli atti del Comitato sono coperti dal segreto.

Art. 12.

Sono coperti dal segreto di Stato gli atti, i documenti, le notizie, le attività e ogni altra cosa la cui diffusione sia idonea a recar danno alla integrità dello Stato democratico, anche in relazione ad accordi internazionali, alla difesa delle istituzioni poste dalla Costituzione a suo fondamento, al libero esercizio delle funzioni degli organi costituzionali, alla indipendenza dello Stato rispetto agli altri Stati e alle relazioni con essi, alla preparazione e alla difesa militare dello Stato.

In nessun caso possono essere oggetto di segreto di Stato fatti eversivi dell'ordine costituzionale.

Art. 13.

Le parole « segreto politico o militare » contenute nel primo e nel secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole « segreto di Stato ».

Le parole « provvede a norma del secondo capoverso dell'articolo 352 » contenute nel secondo comma dell'articolo 342 del codice di procedura penale sono sostituite dalle parole « provvede a norma dell'articolo 352 ».

Art. 14.

La rubrica dell'articolo 351 del codice di procedura penale è così modificata: « *Diritto d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto professionale o di ufficio* ».

Il primo comma dell'articolo 352 del codice di procedura penale è inserito, quale secondo comma, nell'articolo 351 dello stesso codice.

Art. 15.

L'articolo 352 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

« *Dovere d'astenersi dal testimoniare e divieto di esame determinati dal segreto di Stato.*

I pubblici ufficiali, i pubblici impiegati e gli incaricati di pubblico servizio hanno l'obbligo di astenersi dal deporre e non debbono essere interrogati su quanto coperto dal segreto di Stato.

Se l'autorità procedente non ritiene fondata la dichiarazione fatta da alcuna delle predette persone in ordine alla segretezza, interpella il Presidente del Consiglio dei ministri che, ove ritenga di confermarla, deve provvedervi entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. In tal caso non si procede per il delitto di cui all'articolo 372 del codice penale e, se la conoscenza di quanto coperto dal segreto di Stato sia essenziale, l'autorità procedente dichiara di non doversi procedere nell'azione penale per la esistenza di un segreto di Stato ».

Art. 16.

Di ogni caso di conferma dell'opposizione del segreto di Stato ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura penale il Presidente del Consiglio dei ministri è tenuto a dare comunicazione, indicandone con sintetica motivazione le ragioni essenziali, al Comitato parlamentare di cui all'articolo 11 della presente legge. Il Comitato parlamentare, qualora ritenga a maggioranza assoluta dei suoi componenti infondata la opposizione del segreto, ne riferisce a ciascuna delle Camere per le conseguenti valutazioni politiche.

Art. 17.

Il Presidente del Consiglio dei ministri dà comunicazione alle Camere con la re-

lativa motivazione di ogni caso di opposizione del segreto di Stato ai sensi degli articoli 11 e 15 della presente legge.

Art. 18.

Sino alla data di emanazione di una nuova legge organica relativa alla materia del segreto, le fattispecie previste e punite dal libro II, titolo I, capi primo e quinto del codice penale, concernenti il segreto politico interno internazionale, debbono essere riferite alla definizione di segreto di cui agli articoli 1 e 12 della presente legge.

Art. 19.

Le spese relative al Comitato di cui all'articolo 3 e quelle dei Servizi istituiti dagli articoli 4 e 6 sono iscritte in apposita rubrica — denominata « Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza » — da istituirsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro.

Il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Comitato interministeriale per le informazioni e la sicurezza, determina, con propri decreti, le somme da assegnare al CESIS per spese di organizzazione e di funzionamento e al SISMI e al SISDE per spese di organizzazione e di funzionamento, nonchè per spese riservate da iscrivere, rispettivamente, nello stato di previsione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri della difesa e dell'interno. Il Ministro del tesoro, sulla base dei provvedimenti anzidetti, provvede, con propri decreti, ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Le spese riservate sono iscritte in appositi capitoli e non sono soggette a rendicontazione.

In sede di prima applicazione confluiscono nell'anzidetta rubrica gli stanziamenti già iscritti, per analoghe esigenze, negli stati di previsione della spesa dei Ministeri dell'interno e della difesa. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare le conseguenti variazioni di bilancio che, ove necessario, potranno interessare anche il conto dei residui passivi.